

COMUNICAZIONE INTEGRATIVA PER LA FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI NELLA ZES UNICA IN FAVORE DELLE IMPRESE ATTIVE NEL SETTORE DELLA PRODUZIONE PRIMARIA DI PRODOTTI AGRICOLI E DELLE IMPRESE ATTIVE NEL SETTORE FORESTALE E NEL SETTORE DELLA PESCA E ACQUACOLTURA

(Art. 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 e art. 1, commi da 544 a 546 della legge 30 dicembre 2024, n. 207)

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

A cosa serve il modello e chi lo utilizza

Questo modello va utilizzato dalle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, dalle imprese attive nel settore forestale e dalle imprese attive nel settore della pesca e acquacoltura, che hanno presentato la comunicazione (di seguito "Comunicazione") per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nella ZES unica di cui all'art. 16-bis, comma 2 bis, primo periodo, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 (di seguito "decreto-legge"), modificato dall'art. 1 comma 544, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (di seguito "legge") per comunicare, a pena di decadenza dall'agevolazione, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025.

La comunicazione integrativa, a pena del rigetto, reca, altresì, l'indicazione del credito d'imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e delle relative fatture elettroniche e degli estremi della certificazione prevista dall'art. 5, comma 11, del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 18 settembre 2024 (di seguito "decreto"). Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

Il beneficiario può utilizzare il credito d'imposta maturato solo in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui all'art. 16-bis, comma 2-ter, del decreto-legge.

Termini e modalità di presentazione

La comunicazione integrativa deve essere presentata all'Agenzia delle entrate dal 20 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, in via telematica, utilizzando il presente modello, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, mediante i canali telematici dell'Agenzia delle entrate.

A seguito della presentazione della comunicazione integrativa è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.

Nello stesso intervallo temporale i soggetti interessati possono:

- inviare una nuova comunicazione integrativa, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. **IMPORTANTE l'ultima comunicazione integrativa validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;**
- annullare la comunicazione integrativa precedentemente trasmessa. Tale scelta comporta l'annullamento di tutte le comunicazioni integrative precedentemente trasmesse con conseguente decadenza dall'agevolazione.

Per le modalità di presentazione telematica si rinvia alle relative istruzioni fornite nei modelli di dichiarazione annuale. In caso di presentazione tramite gli incaricati di cui sopra, questi ultimi sono tenuti a consegnare al beneficiario una copia della comunicazione integrativa trasmessa e della ricevuta dell'Agenzia delle entrate che attesta l'avvenuta presentazione. La domanda si considera presentata nel giorno in cui l'Agenzia riceve i dati.

Si considera tempestiva la comunicazione integrativa trasmessa alla data di scadenza del predetto termine e nei quattro giorni precedenti ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro i cinque giorni solari successivi a tale termine.

Il beneficiario, dopo aver firmato la comunicazione integrativa per confermare i dati indicati, deve conservare la documentazione.

La trasmissione telematica avviene utilizzando il software "ZESUNICAINTEGRATIVAAGRICOLA 2025", disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Dove trovare il modello Il modello e le relative istruzioni sono reperibili sul sito internet: www.agenziaentrate.gov.it.

Come si compila La comunicazione integrativa può avere ad oggetto uno o più progetti d'investimento iniziale. Se la comunicazione integrativa si riferisce a più progetti d'investimento, per ogni progetto va compilato un distinto modulo del quadro A.

IMPORTANTE Ai fini della compilazione del quadro B, occorre seguire le seguenti istruzioni:

- 1) per ciascuna struttura produttiva indicata nel quadro B della Comunicazione deve essere compilato un modulo nel quadro B della comunicazione integrativa rispettando lo stesso ordine progressivo, a prescindere dalla circostanza che i relativi investimenti non siano stati realizzati in tutto o in parte;
- 2) se l'investimento nella struttura produttiva indicata nel quadro B della Comunicazione non è stato effettivamente realizzato, va comunque compilato il relativo modulo del quadro B nella comunicazione integrativa riportando i dati richiesti nella sezione I e barrando la casella **"Investimento non realizzato"** (non vanno, invece, compilati i righi da B10 a B19). In tal caso, non va valorizzato il rigo B1;
- 3) se l'investimento nella struttura produttiva indicata nel quadro B della Comunicazione è stato parzialmente realizzato, oltre alla sezione I va compilata la sezione II riportando i minori importi dell'investimento realizzato e del corrispondente credito.

L'investimento in una determinata struttura produttiva si considera modificato rispetto a quanto indicato nella Comunicazione se è variato l'importo investito con riferimento alle singole tipologie di beni acquisiti (impianti, macchinari, attrezzature e immobili). Pertanto, qualsiasi variazione in diminuzione degli importi riferiti a dette tipologie di beni deve considerarsi un minore investimento.

Dati dell'impresa beneficiaria Nel riquadro vanno riportati i dati dell'impresa che intende beneficiare del credito d'imposta. A pena di scarto del modello, va indicato il **codice fiscale** (e non la partita IVA) e va barrata la casella corrispondente alla dimensione dell'impresa.

Operazioni straordinarie In caso di operazioni straordinarie comportanti il trasferimento dell'azienda nel cui ambito sono rinvenibili i beni agevolati da cui origina il credito d'imposta, intervenute successivamente alla presentazione da parte del dante causa della Comunicazione, il soggetto avente causa deve indicare nella comunicazione integrativa:

- nel riquadro "Impresa beneficiaria" il codice fiscale del soggetto dante causa;
- nel riquadro "operazioni straordinarie", il codice fiscale dell'avente causa.

Nel caso in cui, a seguito dell'operazione straordinaria, il credito sia trasferito solo parzialmente al soggetto avente causa, va barrata la casella "Trasferimento parziale credito".

Nell'ipotesi particolare in cui il soggetto beneficiario abbia presentato la Comunicazione e successivamente acquisisca, a seguito di operazione straordinaria, un'azienda nel cui ambito sono rinvenibili i beni agevolati per i quali il soggetto dante causa aveva presentato, a sua volta la propria Comunicazione, il soggetto avente causa deve presentare comunicazioni integrative distinte relativamente alle due diverse posizioni. In particolare, nella comunicazione integrativa riferita alla propria posizione non va compilato il campo "Codice fiscale avente causa" nel riquadro "Operazioni straordinarie" del frontespizio che va, invece, compilato nella comunicazione integrativa riferita alla posizione del soggetto dante causa.

Dati del rappresentante che firma la richiesta In questo riquadro è necessario indicare il codice fiscale della persona fisica che firma la richiesta e il **"Codice carica"** corrispondente. Il codice carica può essere individuato nella tabella presente nelle istruzioni al modello di dichiarazione dei redditi.

Annulamento Comunicazione integrativa precedente

Se il beneficiario, per qualsiasi motivo, vuole annullare gli effetti della comunicazione integrativa inviata, può utilizzare questo stesso modello nel quale deve barrare la casella relativa all'annullamento. In tal caso, i quadri A, B, C, D ed E, non vanno compilati e nel riquadro "Dichiarazione sostitutiva di atto notorio" non va apposta la firma. Tale scelta comporta l'annullamento di tutte le comunicazioni integrative precedentemente trasmesse con conseguente decadenza dall'agevolazione.

Impegno alla presentazione telematica

In questo riquadro il soggetto incaricato della trasmissione della comunicazione integrativa deve indicare il codice fiscale, la data dell'impegno alla presentazione telematica e la firma nel campo dedicato.

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio

Il rappresentante oppure il titolare dell'impresa che intende beneficiare del credito d'imposta è tenuto a rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà avente ad oggetto il possesso da parte dell'impresa dei requisiti previsti dalla normativa europea e nazionale relativi al credito d'imposta.

Con riferimento a determinati requisiti espressamente riportati nel riquadro della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la dichiarazione sostitutiva va resa, barrando la corrispondente casella, qualora previsto il possesso del requisito oggetto di dichiarazione.

La dichiarazione di cui alla lett. s) va resa solo nel caso in cui gli investimenti siano oggetto di altri aiuti di Stato e di aiuti "de minimis".

La dichiarazione di cui alla lett. t) va resa solo nel caso in cui gli investimenti siano oggetto di altre misure agevolative non qualificabili come aiuti di Stato.

Nell'ipotesi in cui l'ammontare complessivo del credito d'imposta (pari alla somma degli importi indicati nelle colonne 2 e 6 del rigo A1) sia superiore a euro 150.000 o in presenza di un ammontare complessivo del credito non superiore a 150.000 euro qualora detto importo, sommato ai crediti di imposta per gli investimenti nella ZES Unica di cui all'art. 16-bis del decreto-legge realizzati nel 2024 spettanti allo stesso beneficiario, contribuisce a superare la soglia di 150.000 euro, il soggetto beneficiario o il suo rappresentante firmatario è tenuto a rilasciare, barrando la relativa casella r), una delle seguenti dichiarazioni sostitutive:

- ai fini della richiesta della documentazione antimafia, che nel quadro C sono indicati i codici fiscali di tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia di cui all'art. 85 e all'art. 91, comma 5, del decreto legislativo n. 159 del 2011;
- di essere iscritto/che il soggetto beneficiario è iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (per le categorie di operatori economici ivi previste).

La dichiarazione è resa mediante l'apposizione della firma in questo riquadro.

Se la comunicazione integrativa è presentata tramite un soggetto incaricato della trasmissione telematica, il rappresentante oppure il titolare dell'impresa consegna al soggetto incaricato la comunicazione integrativa contenente la dichiarazione sostitutiva di atto notorio debitamente sottoscritta con la fotocopia di un documento d'identità.

QUADRO A

Dati relativi al progetto d'investimento e al credito d'imposta

In questo quadro vanno indicati i dati relativi a ciascun progetto d'investimento e l'ammontare complessivo del credito d'imposta di cui l'impresa intende fruire.

Se la comunicazione integrativa si riferisce a più progetti d'investimento, per ciascuno di essi va compilato un distinto modulo di questo quadro, numerandolo progressivamente. In tal caso, il **rigo A1** va compilato solo sul primo modulo, riportando l'ammontare complessivo dell'investimento e del credito d'imposta di tutti i progetti indicati nella comunicazione integrativa.

Nel **rigo A2, casella 5**, va indicato il numero delle strutture produttive nelle quali è realizzato il progetto d'investimento, non tenendo conto dei moduli del quadro B dove è barrata la casella "Investimento non realizzato" e non è valorizzato il rigo B1 (vedi paragrafo "Come si compila").

Con riferimento agli investimenti effettivamente realizzati, riportati nella Comunicazione:

Nel **rigo A2, colonne 6 e 7**, va indicata la data di inizio e di completamento dell'investimento.

Nel **rigo A2, colonna 8**, va indicato l'ammontare complessivo del progetto d'investimento, corrispondente ai costi, al netto dell'IVA (tranne nei casi in cui può essere considerata parte del costo in quanto indetraibile), per l'acquisizione dei beni agevolabili. Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 50.000 euro.

Con riferimento agli investimenti effettivamente realizzati, riportati nella Comunicazione:
Nel **rigo A2, colonna 9**, va indicato l'ammontare complessivo del credito d'imposta relativo alle attività del settore di produzione primaria di prodotti agricoli e alle attività del settore forestale (codici ATECO 01 e 02).

Nel **rigo A2, colonne 10 e 11**, va riportata la somma, rispettivamente, degli importi indicati nelle colonne 6 e 7 del rigo B19 per ciascuna struttura produttiva riferita al medesimo progetto di investimento per la quale nella colonna 9 del rigo B2 sono indicati codici ATECO che iniziano con 01 o 02.

Nel **rigo A2, colonna 13**, va indicato l'ammontare complessivo del credito d'imposta relativo alle attività del settore pesca e acquacoltura (codici ATECO 03).

Nel **rigo A2, colonne 14 e 15**, va riportata la somma, rispettivamente, degli importi indicati nelle colonne 6 e 7 del rigo B19 per ciascuna struttura produttiva riferita al medesimo progetto di investimento per la quale nella colonna 9 del rigo B2 sono indicati codici ATECO che iniziano con 03.

Nella **sezione III** va riportata, in forma libera con un minimo di 300 caratteri, la descrizione del progetto d'investimento, con particolare riferimento alla descrizione dei singoli beni e delle loro caratteristiche tecnico produttive, evidenziando gli aspetti qualificanti. La compilazione di tale sezione è **obbligatoria**.

QUADRO B

Dati della struttura produttiva

In questo quadro vanno indicati i dati relativi alle strutture produttive destinatarie del progetto o dei progetti d'investimento.

Per ciascuna struttura produttiva va compilato un distinto modulo di questo quadro, numerandolo progressivamente.

Nel **rigo B1**, va indicato il numero del modulo del quadro A relativo al progetto d'investimento realizzato nella struttura produttiva. Se l'investimento nella corrispondente struttura produttiva indicata nel quadro B della Comunicazione non è stato effettivamente realizzato il presente rigo non va valorizzato.

Nel **rigo B2**, vanno riportati i dati relativi all'ubicazione della struttura produttiva destinataria dell'investimento nonché il codice dell'attività economica svolta nell'unità produttiva. **Il codice comune e il codice attività (ATECO 2025) devono essere presenti in anagrafe tributaria e visibili nell'area riservata dell'impresa sul sito internet dell'Agenzia delle entrate.** Considerato che l'Istat ha sviluppato la nuova classificazione ATECO 2025, che sarà adottata dal 1° aprile 2025, prima di trasmettere la Comunicazione integrativa è necessario presentare, ai sensi del citato DPR n. 633 del 1972, la dichiarazione di variazione dei codici attività indicati nella nuova classificazione ATECO 2025.

Ai fini della individuazione dei territori ammissibili all'agevolazione per la regione Abruzzo si rinvia all'allegato 1 unito alle presenti istruzioni.

La **sezione II** contiene i dati degli investimenti realizzati nel periodo agevolabile. I dati vanno esposti distintamente per ciascuna tipologia di beni strumentali agevolabili.

I costi delle attrezzature devono essere indicati separatamente nell'apposito rigo se tali costi non sono strettamente correlati a impianti/macchinari acquisiti nell'ambito del progetto.

Nel **rigo B10** vanno indicati:

- nella **colonna 1**, l'importo dell'investimento realizzato, per il quale è stata rilasciata la certificazione, documentato tramite fatture elettroniche. Gli estremi relativi alla certificazione e a tali fatture vanno riportati nel quadro E;
- nella **colonna 2**, l'importo dell'investimento realizzato per il quale è stata rilasciata la certificazione, ma non documentabile tramite fatture elettroniche e/o acquisito mediante contratti di locazione finanziaria. Gli estremi relativi alla certificazione vanno riportati nel quadro E.

Nei **righe da B11 a B14**, vanno indicati:

- nella **colonna 1**, l'ammontare dei costi dei beni agevolabili, al netto dell'IVA (tranne nei casi in cui può essere considerata parte del costo in quanto indetraibile);
- nella **colonna 2**, l'ammontare degli altri aiuti di Stato o aiuti "de minimis", concessi o richiesti, aventi ad oggetto i medesimi beni agevolabili;
- nella **colonna 3**, l'ammontare delle altre agevolazioni concesse o richieste, diverse dagli aiuti di Stato o aiuti "de minimis", aventi ad oggetto i medesimi beni agevolabili;

Nel **rigo B19**, vanno indicati:

- nelle **colonne 1, 2 e 3**, la somma degli importi delle medesime colonne dei righe precedenti;
- nella **colonna 4**, il codice corrispondente alla misura massima consentita dal decreto e dai regolamenti unionali ivi richiamati per la determinazione del credito. Tali codici sono ripor-

tati nella tabella di cui sotto. In presenza di investimenti per i quali si applicano codici intensità diversi è necessario compilare distinti moduli del quadro B. Nel caso in cui nella struttura produttiva di cui al rigo B2 siano realizzati più investimenti identificati da codici intensità diversi ma per i quali la misura dell'intensità di aiuto è la stessa (ad esempio, codici 8 e 10), è possibile compilare un unico modulo del quadro B, riportando nella presente colonna il codice intensità riferito all'investimento di importo più elevato. Non è possibile avvalersi della predetta facoltà qualora i codici intensità si riferiscano a misure di intensità differenti (ad esempio, codici 10 e 11). Resta fermo, inoltre, che in presenza di strutture produttive ubicate in località diverse e/o di attività identificate da codici ATECO diversi è necessario compilare moduli distinti;

- nella **colonna 5**, l'ammontare del credito d'imposta;
- nella **colonna 6**, la quota di credito di cui a colonna 5 corrispondente agli investimenti riportati nella colonna 1 del rigo B10;
- nella **colonna 7**, la quota di credito di cui a colonna 5 corrispondente agli investimenti riportati nella colonna 2 del rigo B10.

Se l'investimento nella struttura produttiva non è stato effettivamente realizzato, si rinvia a quanto precisato nel paragrafo "Come si compila".

Tipologia impresa	Tipologia investimento	Codice intensità	Intensità
Imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli		1	65%
	Investimenti legati a uno o più obiettivi specifici di carattere ambientale e climatico o al benessere degli animali	2	80%
	Investimenti da parte di giovani agricoltori così come individuati all'art. 5 del decreto del MASAF 23 dicembre 2022	3	
Imprese attive nel settore forestale		4	100%
Imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura	Investimenti volti a limitare l'impatto della pesca sull'ambiente e a adeguare la pesca alla protezione delle specie	5	100%
	Investimenti per la promozione della salute, della sicurezza e delle condizioni di lavoro dei pescatori	6	50%
	Investimenti volti a migliorare l'efficienza energetica e a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici, ad eccezione di quelli per la sostituzione o l'ammodernamento dei motori	7	
	Investimenti intesi ad aumentare il potenziale dei siti di acquacoltura nel settore dell'acquacoltura	8	
	Investimenti per i porti di pesca, i luoghi di sbarco, le sale per la vendita all'asta e i ripari di pesca	9	
	Investimenti che aumentano la produttività o hanno effetti positivi nel settore dell'acquacoltura	10	80%
	Investimenti che aumentano la produttività o hanno effetti positivi nel settore dell'acquacoltura (che hanno impatto positivo sull'ambiente)	11	

Tali misure costituiscono l'intensità massima di aiuto. Poiché l'agevolazione è cumulabile con altri aiuti di Stato e aiuti "de minimis", che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio (in tutto o in parte coincidenti), a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità di aiuto indicate nei Capi II e III del decreto, il credito d'imposta è determinato applicando le predette percentuali al costo dei beni strumentali e diminuendo il relativo risultato dell'ammontare degli aiuti concessi o richiesti.

Il credito d'imposta, inoltre, è cumulabile, nei limiti delle spese effettivamente sostenute, con altre misure agevolative, che non siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107 del TFUE. Pertanto, qualora il credito d'imposta come sopra determinato, unitamente a dette altre misure agevolative, risulti superiore all'importo delle spese effettivamente sostenute, occorre ridurre il credito per un ammontare corrispondente alla parte eccedente.

QUADRO C

Elenco soggetti sottoposti alla verifica antimafia

In questo quadro vanno riportati i codici fiscali delle persone fisiche indicate nell'articolo 85 e nell'articolo 91, comma 5, del decreto legislativo n. 159 del 2011 per le quali va richiesta la documentazione antimafia, nonché i codici fiscali dei loro familiari conviventi di maggiore età. A tal fine, tutti i soggetti per i quali va richiesta la documentazione antimafia devono consegnare al firmatario della comunicazione/dichiarazione telematica (beneficiario/soggetto incaricato) la prescritta dichiarazione sostitutiva attestante i familiari conviventi, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, debitamente sottoscritta, unitamente alla copia di un documento di identità. Per ciascuna soggetto per il quale va richiesta la documentazione antimafia va compilato un distinto rigo.

In particolare, nella casella **"Codice qualifica"** va indicato uno dei seguenti codici:

1. Titolare dell'impresa individuale
2. Direttore tecnico
3. Rappresentante legale
4. Componente l'organo di amministrazione
5. Consorzio
6. Socio
7. Socio accomandatario
8. Membro del collegio sindacale, effettivo o supplente
9. Sindaco, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile
10. Soggetto che svolge compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
11. Direttore generale
12. Responsabile di sede secondaria oppure di stabile organizzazione in Italia di soggetto non residente
13. Procuratore, Procuratore speciale

Si precisa che il codice 2 può essere utilizzato per indicare anche il Responsabile tecnico e il Preposto alla Gestione tecnica qualora le attività e i compiti da questi esercitati siano equiparabili alla natura dei compiti e alle attività svolte dal Direttore tecnico.

L'informazione antimafia, oltre che ai soggetti di cui sopra, deve riferirsi anche ai familiari conviventi di maggiore età. In caso di più familiari conviventi vanno compilati più righe, riportando in ciascun rigo, oltre al codice fiscale del familiare, il codice fiscale e il codice qualifica dei soggetti di cui sopra. Per familiari conviventi si intende chiunque conviva (purché maggiorenne) con i predetti soggetti.

Per i soggetti non residenti, privi di codice fiscale italiano, vanno indicati negli appositi campi: il nome, il cognome, l'indirizzo estero e il codice Stato estero di residenza. Non vanno, invece, compilati i campi relativi al codice fiscale.

QUADRO D

Altre agevolazioni concesse o richieste inclusi gli aiuti "de minimis"

Il quadro va compilato nel caso in cui il richiedente, in relazione ai medesimi beni strumentali oggetto della comunicazione integrativa, abbia ottenuto oppure richiesto altre agevolazioni (diverse dagli aiuti di Stato), aiuti di Stato o aiuti *"de minimis"*.

Per ciascuna agevolazione, aiuto di Stato e aiuto *"de minimis"* va compilato un distinto rigo, riportando:

- nelle **colonne 1, 2 e 3**, i dati del provvedimento normativo che ha istituito l'agevolazione (legge, decreto-legge, ecc.). In caso di legge regionale va indicata anche la Regione (ad esempio, legge regionale Campania);
- nelle **colonne 4 e 5**, i dati del provvedimento di concessione, nel caso in cui l'agevolazione sia stata riconosciuta con apposito provvedimento;
- nella **colonna 6**, l'ammontare dei costi agevolabili in relazione ai quali è riconosciuta l'agevolazione;
- nella **colonna 7**, l'importo dell'agevolazione concesso oppure richiesto;
- nella **colonna 8**, l'equivalente sovvenzione lorda, espressa in percentuale, relativa al rapporto tra il valore dell'agevolazione e il valore dell'investimento ammesso, al lordo dell'imposizione fiscale;
- nella **colonna 9**, la tipologia di agevolazione richiesta o ottenuta, adoperando il:
 - **codice 1**, per gli aiuti di Stato o aiuti *"de minimis"*;
 - **codice 2**, per le altre agevolazioni diverse dagli aiuti di Stato.

QUADRO E

Estremi fatture e certificazione

Nella **sezione I** vanno riportati gli estremi delle fatture elettroniche ricevute dal sistema di interscambio SDI, relative alle acquisizioni dei beni agevolabili.

In particolare, va indicato:

- in **colonna 1**, il numero della fattura;
- in **colonna 2**, il codice identificativo SDI;
- in **colonna 3**, l'importo agevolabile al netto dell'IVA (tranne nei casi in cui può essere considerata parte del costo in quanto indetraibile), incluso nella colonna 1 del rigo B10;
- in **colonna 4**, il numero del modulo del quadro B relativo alla struttura produttiva cui si riferisce l'acquisto;
- in **colonna 5**, il codice fiscale del soggetto cui è intestata la fattura qualora a seguito di operazioni straordinarie, comportanti il trasferimento dell'azienda nel cui ambito sono rinvenibili i beni agevolati da cui origina il credito d'imposta, tale soggetto sia diverso dall'impresa beneficiaria indicata nel primo riquadro del frontespizio.
- la **casella 6**, deve essere barrata nel caso di fattura, emessa dal 16 maggio 2024 al 31 dicembre 2024, relativa agli acconti versati per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025.

Nella **sezione II** vanno riportati gli estremi della certificazione. In particolare, va indicato:

- in **colonna 1**, la data della certificazione;
- in **colonna 2**, l'identificativo della certificazione qualora presente.

Nella **colonna "Codice fiscale"**, va indicato il codice fiscale del soggetto che ha rilasciato la certificazione. Trattasi, in particolare:

- del revisore legale iscritto nel Registro istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze (in tal caso va indicato, nella **casella "Soggetto"**, il codice 1);
- del responsabile della revisione (ad esempio il socio o l'amministratore) se trattasi di società di revisione iscritta nel Registro istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze (in tal caso va indicato nella casella "Soggetto", il codice 2). Occorre compilare, inoltre, un distinto campo nel quale indicare il codice fiscale della società di revisione, avendo cura di riportare nella casella "Soggetto" il codice 3;
- del collegio sindacale (in tal caso va indicato, nella casella "Soggetto" per ciascun membro, il codice 4).

Allegato 1

Regioni ammissibili agli aiuti a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE "Zone c non predefinite" ex articolo 107, paragrafo 3, lettera c)	
Codice NUTS	Denominazione della regione NUTS 3 (e denominazioni delle LAU ammissibili e parti delle LAU interessate)
ITF1	Abruzzo
ABR1	
ITF12	Teramo (in parte)
Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della regione NUTS 3 di cui sopra: Ancarano; Castellalto; Colonnella; Controguerra; Corropoli; Giulianova; Mosciano Sant'Angelo; Nereto; Roseto degli Abruzzi; Sant'Egidio alla Vibrata; Sant'Omero; Teramo; Torano Nuovo.	
ABR2	
ITF11	L'Aquila (in parte)
Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della regione NUTS 3 di cui sopra: Aielli; Avezzano; Calascio; Carsoli; Castel del Monte; Celano; Fossa; L'Aquila; Magliano de' Marsi; Oricola; Ortucchio; Ovindoli; Poggio Picenze; Rocca di Cambio; Rocca di Mezzo; Sante Marie; Santo Stefano di Sessanio; Scoppito; Trasacco.	
ITF12	Teramo (in parte)
Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della regione NUTS 3 di cui sopra: Castilenti.	
ITF13	Pescara (in parte)
Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della regione NUTS 3 di cui sopra: Città Sant'Angelo; Civitella Casanova; Elice; Farindola; Penne.	
ABR3	
ITF11	L'Aquila (in parte)
Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della regione NUTS 3 di cui sopra: Pratola Peligna; Raiano; Sulmona.	
ITF13	Pescara (in parte)
Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della regione NUTS 3 di cui sopra: Alanno; Bolognano; Bussi sul Tirino; Caramanico Terme; Castiglione a Casauria; Cepagatti; Manoppello; Pescara (in parte, solo le sezioni seguenti: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 44; 45; 46; 47; 54; 66; 72; 73; 74; 95; 97; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120; 121; 122; 123; 124; 142; 143; 144; 145; 146; 147; 164; 165; 166; 167; 168; 169; 174; 175; 179; 187; 193; 194; 195; 196; 197; 198; 199; 200; 201; 202; 203; 204; 205; 206; 207; 208; 209; 210; 211; 212; 213; 214; 215; 218; 219; 220; 221; 222; 223; 224; 225; 226; 227; 228; 229; 230; 231; 232; 233; 234; 235; 236; 238; 239; 240; 241; 242; 243; 244; 245; 246; 247; 248; 249; 250; 271; 272; 273; 275; 281; 284; 326; 327; 328; 329; 330; 331; 332; 333; 334; 335; 350; 351; 352; 353; 354; 355; 356; 357; 358; 359; 360; 361; 362; 363; 364; 365; 366; 367; 368; 369; 370; 371; 372; 373; 374; 375; 376; 377; 378; 379; 380; 381; 382; 383; 384; 385; 386; 387; 388; 389; 390; 391; 392; 403; 405; 406; 407; 408; 409; 410; 411; 412; 413; 414; 415; 416; 417; 418; 419; 420; 421; 422; 423; 424; 425; 426; 427; 428; 429; 430; 431; 432; 433; 434; 435; 436; 437; 438; 439; 440; 441; 442; 443; 444; 445; 446; 447; 448; 449; 450; 451; 452; 453; 454; 455; 456; 457; 458; 459; 460; 461; 462; 463; 464; 465; 466; 467; 468; 469; 471; 474; 480; 481; 482; 483; 487; 488; 489; 490; 491; 502; 503; 504; 508; 509; 525; 533; 534; 535; 536; 537; 538; 539; 540; 541; 542; 543; 544; 545; 546; 547; 548; 549; 550; 551; 559; 580; 581; 582; 590; 591; 593; 598; 603; 609; 610; 611; 625; 627; 631; 659; 662; 663; 664; 670; 671; 672; 673; 674; 675; 690; 713; 714; 715; 716; 717; 719; 721; 726; 727; 729; 730; 749; 759; 763); Popoli; Rosciano; Scafa; Tocco da Casauria.	
ITF14	Chieti (in parte)
Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della regione NUTS 3 di cui sopra: Arielli; Atesa; Casalanguida; Casoli; Castel Frentano; Chieti; Cupello; Fara Filiorum Petri; Fara San Martino; Filetto; Fossacesia; Gissi; Guardigraie; Lanciano; Miglianico; Monteodorisio; Mozzagrogna; Ortona; Paglieta; Pennapiedimonte; Poggiofiorito; San Giovanni Teatino; San Martino sulla Marrucina; San Salvo; Santa Maria Imbaro; Torrecchia Teatina; Vacri; Vasto; Villamagna.	